



CH-3003 Berna, SG-DATEC

Associazione Radio Gwendalyn
Via Livio 16
6830 Chiasso

Berna, 11 gennaio 2024

Concessione per una radio locale complementare senza scopo di lucro con mandato di prestazioni e partecipazione al canone

**rilasciata dal Dipartimento federale dell'ambiente,
dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)**

a **Associazione Radio Gwendalyn**
Via Livio 16, 6830 Chiasso

visto gli articoli 38 e segg. della legge federale del 24 marzo 2006¹ sulla radiotelevisione (LRTV)

¹ RS 784.40

1. Sezione: Diritti

Articolo 1 Oggetto

Il concessionario ha il diritto di diffondere un programma radiofonico locale e regionale ai sensi dell'articolo 38 capoverso 1 lettera b della legge del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) nella regione "Lugano" ai sensi della lettera j dell'allegato 1 numero 4.2 dell'ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV)².

Articolo 2 Diffusione

¹ Il concessionario fa diffondere il suo programma via etere terrestre tramite DAB+. Ha diritto alla diffusione (diritto di accesso) sulla piattaforma DAB+ che copre la regione specificata all'articolo 1 e il cui operatore è obbligato a diffondere il programma conformemente alla concessione radiofonica (obbligo di diffusione).

² Il concessionario ha diritto a una diffusione in qualità sufficiente conformemente all'allegato 1 ORTV almeno nella regione definita. Per la diffusione del suo programma questo versa all'operatore della piattaforma DAB+ un indennizzo orientato ai costi.

³ Se il concessionario non adempie più il suo obbligo di pagamento, l'UFCOM può, su denuncia, sospendere l'obbligo di diffusione dell'operatore della piattaforma DAB+ di cui al capoverso 1

⁴ La diffusione su linea del programma nella zona di copertura avviene conformemente all'articolo 59 capoverso 1 lettera b LRTV (diritto di accesso). Il concessionario può diffondere il suo programma radiofonico su linea anche al di fuori della sua zona di copertura.

Articolo 3 Partecipazione al canone

¹ Il concessionario ha diritto a una quota di partecipazione al canone di 554'995 franchi l'anno.

² La quota di partecipazione al canone non può superare l'80 per cento dei costi d'esercizio del concessionario.

³ I costi d'esercizio sono definiti in base all'articolo 5 dell'ordinanza del DATEC del 5 ottobre 2007 sulla radiotelevisione³. Devono essere riportati secondo il piano contabile dell'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) per le radio complementari senza scopo di lucro.

⁴ L'UFCOM versa al concessionario l'80 per cento della quota di partecipazione al canone su base trimestrale durante l'anno in corso e il restante 20 per cento l'anno successivo, dopo la revisione dei conti annuali.

⁵ Se dalla verifica dei conti annuali risulta che la quota di partecipazione al canone supera l'80 per cento dei costi d'esercizio del concessionario, l'UFCOM ridurrà di conseguenza l'importo rimanente da versare o chiederà la restituzione della quota di partecipazione al canone versata in eccesso.

² RS 784.401

³ RS 784.401.11

2. Sezione: Obblighi

Articolo 4 Portata del mandato di prestazioni

¹ Se non diversamente specificato nella presente concessione, le informazioni fornite nella domanda, in particolare per quanto riguarda la portata, il contenuto e il tipo di emittenza, l'organizzazione e il finanziamento, sono determinanti e vincolanti.

² Il concessionario può scendere temporaneamente al di sotto delle prestazioni garantite ai sensi del capoverso 1 e previste nella presente concessione soltanto con l'autorizzazione dell'UFCOM. Informa immediatamente per iscritto l'UFCOM non appena si verificano circostanze che comportano il mancato rispetto del suo mandato di prestazioni conformemente alla domanda e alla concessione.

Articolo 5 Mandato di programma

¹ Con la sua offerta di programmi, il concessionario contribuisce all'adempimento del mandato di prestazioni costituzionale nella sua zona di copertura.

² Diffonde un programma che si differenzia a livello tematico, culturale e musicale dai programmi di altre emittenti radiofoniche attive nella zona di copertura.

³ La sua offerta di programmi è caratterizzata soprattutto da contenuti locali, partecipativi e inclusivi.

⁴ Fornisce il suo contributo all'educazione, allo sviluppo culturale e alla formazione delle opinioni, nonché all'intrattenimento, in particolare proponendo offerte locali, partecipative e integrative.

Articolo 6 Offerta su Internet e sulle piattaforme digitali

Il concessionario può, nell'ambito del suo mandato di programma, pubblicare programmi radiofonici su Internet e sulle piattaforme digitali.

Articolo 7 Garanzia della qualità redazionale

¹ Il concessionario dispone dei documenti seguenti, che mette a disposizione del pubblico in forma adeguata:

- a. un regolamento interno che disciplina la ripartizione dei compiti e delle responsabilità;
- b. uno statuto della redazione che sancisce la separazione fra attività redazionali ed economiche (indipendenza interna);
- c. linee direttrici giornalistiche che, con riferimento al mandato di programma, descrivono i valori fondamentali e gli obiettivi dell'organizzazione mediatica.

² In riferimento al mandato di programma, dispone di un sistema di garanzia della qualità redazionale che comprende almeno quanto segue:

- a. la dichiarazione di lavorare in conformità con le regole per la prassi giornalistica riconosciute nel settore;
- b. obiettivi e norme in materia di qualità concernenti il contenuto e la forma;
- c. un piano delle trasmissioni che definisce il contenuto dell'offerta e l'effetto desiderato sul pubblico;
- d. processi prescritti che consentono di verificare regolarmente se le norme e gli obiettivi stabiliti in materia di qualità sono raggiunti, ossia meccanismi consolidati per garantire l'of-

ferta dei programmi (ad es. procedure di controllo) e migliorarla (ad es. sistemi di feedback);

e. la designazione di una persona o funzione responsabile della garanzia della qualità.

³ L'UFCOM può incaricare esperti esterni per una valutazione dello stato del sistema di garanzia della qualità.

Articolo 8 Programmisti

¹ Il concessionario assume un gruppo di professionisti che adempie il mandato di programma insieme a collaboratori volontari.

² Il gruppo di professionisti assiste i collaboratori volontari a livello organizzativo, tecnico e giornalistico.

Articolo 9 Formazione e formazione continua

¹ Il concessionario promuove e finanzia per quanto possibile la partecipazione dei suoi programmisti in corso di formazione o che l'hanno terminata a formazioni e formazioni continue specifiche alla professione.

² Nell'ambito della relazione annuale indica le misure adottate nel settore della formazione e della formazione continua dei suoi programmisti con formazione conclusa e di quelli in corso di formazione.

³ Comunica all'UFCOM, nell'ambito della relazione annuale, l'importo preventivato per promuovere la formazione e la formazione continua esterne.

Articolo 10 Condizioni di lavoro del settore

¹ Il concessionario si impegna per quanto possibile a rispettare le condizioni di lavoro dei programmisti, regolamentate nel CCL/accordo/contratto aziendale. A rispettarle o perlomeno a considerarle come orientamento.

² Disciplina i diritti e i doveri dei suoi collaboratori volontari.

³ Se l'UFCOM svolge un'indagine su vasta scala presso i concessionari per determinare le condizioni di lavoro abituali del settore, il concessionario deve fornirgli, su richiesta e gratuitamente, tutte le informazioni pertinenti.

Articolo 11 Misure in caso di crisi e catastrofi

Il concessionario prende i necessari provvedimenti organizzativi e tecnici per adempiere il suo mandato di prestazioni nel limite del possibile anche in situazioni di crisi e in caso di catastrofe.

3. Sezione: Rendiconto

Articolo 12 Rendiconto

- ² L'obbligo di rendiconto annuale è retto dall'articolo 27 ORTV.
- ³ Il rapporto annuale del concessionario contiene in particolare indicazioni circa:
- a. l'attuazione del mandato di programma in base all'articolo 5 della concessione;
 - b. il rispetto degli obiettivi e standard di qualità in base all'articolo 7;
 - c. le misure di formazione e formazione continua in base all'articolo 9;
 - d. l'effettivo del personale in base all'articolo 8;
 - e. le misure concernenti situazioni di crisi e di catastrofe in base all'articolo 11
- ⁴ Il conto annuale del concessionario si fonda sulle disposizioni del piano contabile dell'UFCOM.
- ⁵ Sono messi a disposizione del pubblico:
- a. la relazione annuale;
 - b. informazioni desunte dal conto annuale, per quanto consentito in base all'articolo 27 ORTV.

4. Disposizioni finali

Articolo 13 Durata

La presente concessione è valida dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2034 a condizione che la decisione di concessione passi in giudicato.

Dipartimento federale dell'ambiente,
dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)



Albert Rösti
Consigliere federale